



Ufficio Affari Generali

Decreto n.75

Prot. n. 8311

Anno 2013

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;
- VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;
- VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "Giuseppe Parenti" del 14 e 24 gennaio 2013;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013 ;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA),

EMANA



Il seguente Regolamento:

**Regolamento del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni
“Giuseppe Parenti” (DiSIA)**

Art. 1
(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
 - b) per “Regolamento dei Dipartimenti”, il “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

Art. 2
(*Ambito di applicazione*)

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti e detta norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti”, istituito con delibera della seduta congiunta Senato Accademico-Consiglio di Amministrazione del 17/05/2012, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 3
(*Sede amministrativa*)

1. Il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti” (DiSIA) ha la propria sede amministrativa in Viale Morgagni 59 – 50134 Firenze.



Art. 4

(Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento esercita le attività previste dall'art. 26, comma 1, dello Statuto e dell'art. 2 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. In particolare, il Dipartimento promuove e organizza:
 - a) la ricerca scientifica dei settori scientifico disciplinari di cui è referente o co-referente, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti (emanato con Decreto rettorale, 21 settembre 2011 n. 890 – prot. n. 57557), anche attraverso l'istituzione delle unità di ricerca di cui al successivo art. 19 del presente regolamento;
 - b) forme di collaborazione e coordinamento fra strutture universitarie ed enti che, a diversi livelli istituzionali e territoriali, operano nell'ambito della didattica, della ricerca, del trasferimento della conoscenza e dell'innovazione, con particolare riferimento ai temi di interesse dei settori scientifico disciplinare di cui al precedente punto a).

Art. 5

(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)

1. Oltre ai professori e ricercatori afferenti ed agli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti, partecipano alle attività del Dipartimento gli studiosi, anche stranieri, che operino nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento.
2. In particolare, può altresì partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari, dei Centri interdipartimentali, delle Unità di ricerca, degli Spin-off e dei Laboratori con i quali il Dipartimento collabora.
3. Il Direttore, su proposta di un professore o ricercatore afferente e per specifiche esigenze, può autorizzare l'accesso al Dipartimento, alle sue strutture e ai suoi servizi a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. La proposta deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività nonché la verifica dell'osservanza degli obblighi assicurativi.



Art 6

(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art 7

(Consiglio di Dipartimento: composizione)

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma 4, dello Statuto e gli artt. 11, comma 1, e 12 commi 1, 2 e 3 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art 8

(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno sette giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo e inserimento dello stesso nel sito *web* del Dipartimento. Le modalità di accesso alle convocazioni *on-line* sono stabilite in accordo alle norme comuni deliberate dagli organi di Ateneo.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore ed elencati nella convocazione. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Qualora la richiesta provenga da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, il Direttore deve provvedere all'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno ovvero differirlo alla seduta successiva.
7. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'art. 10, commi 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.



8. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
9. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
10. L'aggiunta di punti all'ordine del giorno può essere fatta fino a 24 ore dall'ora di convocazione del Consiglio tramite comunicazione a mezzo di posta elettronica. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti presenti.
11. Il Direttore, all'inizio di ogni seduta individua il Segretario Verbalizzante o nella persona del responsabile Amministrativo del Dipartimento o tra i membri del Dipartimento. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
12. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro le due sedute successive. In quest'ultimo caso, il Direttore provvede a trasmettere ai componenti il Consiglio di Dipartimento copia del verbale da approvare.
13. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento. Le modalità di accesso ai verbali *on-line* sono stabilite in accordo alle norme comuni deliberate dagli organi di Ateneo.

Art. 9

(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
2. Le Commissioni istruttorie di cui al comma precedente sono temporanee e possono prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.



Art 10

(Consiglio di Dipartimento: competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento, oltre alle attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti, delibera sulla entità degli eventuali prelievi da applicare ai fondi di ricerca conseguiti dai suoi membri; detta delibera è soggetta all'approvazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto da parte del Consiglio nella sua composizione ristretta ai soli professori e ricercatori.
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.

Art 11

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti, è composta da cinque membri eletti tra e da i docenti e/o ricercatori facenti parte del Consiglio.
2. I rappresentanti sono eletti dal Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ristretta ai soli professori e ricercatori, secondo quanto previsto dall'art. 47, commi 1, 2 e 3 dello Statuto. Ogni votante può indicare al massimo due nominativi.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Lo stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
4. I membri della Commissione di indirizzo e autovalutazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Art 12

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente.
2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento con almeno sette giorni di anticipo.



3. Ciascun membro della commissione può indicare un solo nominativo. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. Fra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
4. Le votazioni di cui al comma 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art 13

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento esercita le competenze di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. La Commissione di indirizzo e autovalutazione ad ogni seduta procede alla nomina di un Segretario verbalizzante.

Art 14

(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art 15

(Vicedirettore)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.



Art 16

(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) sei professori e/o ricercatori eletti da e tra i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici, eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;
 - d) un rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti, eletto da e tra gli studenti, dottorandi e assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Lo stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
4. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ogni elettore può votare per due nominativi da eleggere per la rappresentanza di cui al comma 1, lett. b) e per un nominativo per le rappresentanze di cui al comma 1, lett. c) e d). Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
5. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di età.
6. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore del Dipartimento provvede ad una seconda indizione entro sette giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.

Art 17

(Giunta di Dipartimento: funzionamento)

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'art. 48 dello Statuto, l'art. 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti, l'art. 8, commi da 1 a 5, 8, 9, 10, 12 e 13, del presente regolamento.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento, con le modalità di accesso di cui all'art. 8 comma 13 del presente regolamento.



Art 18

(Giunta di Dipartimento: competenze)

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
 - a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
 - b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;
 - c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 10, comma 2, del presente Regolamento.
2. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

Art 19

(Unità di ricerca: delibera istitutiva)

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20 del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
 - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
 - b) la nomina del coordinatore scientifico e, eventualmente di un coordinatore tecnico, scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
 - c) l'indicazione del progetto scientifico;
 - d) le forme e l'entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità di ricerca, tenendo conto delle esigenze illustrate nella proposta.
3. La delibera istitutiva può altresì prevedere che il responsabile scientifico presenti ogni anno un programma di attività e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
4. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.



Art 20

(Unità di ricerca: numerosità dei componenti)

1. Le Unità di ricerca sono composte da almeno tre professori e/o ricercatori. Il Consiglio può consentire l'istituzione di Unità di ricerca della quale faccia parte un numero inferiore di componenti, purché esso sia tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi della ricerca.
2. Ciascun Professore o ricercatore del Dipartimento può aderire a più Unità di ricerca.
3. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca, successive alla istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico.

Art 21

(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'art. 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del coordinatore scientifico di cui all'art. 19, comma 3, del presente Regolamento, ove previste dalla delibera istitutiva.

Art 22

(Modifiche al presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno quattordici giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione,



espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.

Art 23

(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione,
 - a) le elezioni della Giunta, di cui al precedente art. 16, sono indette entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e si debbono svolgere nei quindici giorni successivi;
 - b) le elezioni dei membri della Commissione di Indirizzo e autovalutazione, di cui al precedente art. 11, sono indette entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e si debbono svolgere nei quindici giorni successivi.
2. Qualora la composizione della Giunta, prevista dal presente Regolamento, risulti difforme da quanto previsto dall'art. 26, comma 8, del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore indice nuove elezioni della Giunta. In tal caso, il mandato nella Giunta eletta ai sensi dell'art. 26, comma 8, del Regolamento dei Dipartimenti, non è computato ai fini della rieleggibilità di cui all'art. 27, comma 10, dello Statuto purché abbia avuto una durata inferiore all'anno.
3. Nel caso previsto dal comma 2, le elezioni sono indette entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 8, dello Statuto, i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio dei componenti della giunta transitoria di cui all'art. 26, comma 8, del Regolamento dei Dipartimenti.

Art 24

(Pubblicazione; entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo.

Firenze, 30 gennaio 2013

f.to IL RETTORE

Alberto Tesi